



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'8 aprile 2021

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario Relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la delibera n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 25/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Sandrigo ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

2. Dall'esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	0,00	46.897,40
Equilibrio di parte capitale	304.440,94	3.910,68
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	304.440,94	50.808,08

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	4.003.189,94	4.822.887,91
Residui attivi	1.423.991,89	1.283.181,65
Residui passivi	1.263.033,08	1.620.260,56
FPV	1.867.355,97	2.310.009,59
Risultato di amministrazione	2.296.792,78	2.175.799,41
Totale accantonamenti	1.062.064,16	1.020.197,03
Di cui: FCDE	599.615,58	621.173,71
Totale parte vincolata	334.916,96	146.562,92
Totale parte destinata agli investimenti	812.416,82	854.790,93
Totale parte libera	87.394,84	154.248,53

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	1.031.944,93	458.177,24	44%	926.193,61	367.977,36	40%
Tit.1 competenza	3.150.998,20	2.797.855,67	89%	3.369.189,43	3.143.886,53	93%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	456.700,93	250.585,76	55%	421.645,22	241.280,18	57%
Tit.3 competenza	1.036.268,63	817.991,88	79%	963.572,51	770.332,70	80%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	4.003.189,94	4.822.887,91
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	0,00	0,00
Tempestività dei pagamenti	-14,17	-6,81

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	0,00	0,00

L'Ente ha prestato una fidejussione in relazione al mutuo stipulato, nell'ambito di operazione di *project financing* per la realizzazione di un impianto natatorio, da parte della società GIS Srl. Non ha in essere strumenti di finanza derivata.

3. In merito al rendiconto 2015 e al bilancio di previsione 2016-2018, con la deliberazione n. 296/2018/PRSE la Sezione aveva rilevato il mancato rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto 2015, il mancato accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione a copertura dei rischi derivanti da fidejussione prestata in relazione

ad operazione di project financing e la mancata quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato per gli esercizi 2017 e 2018 nel bilancio di previsione 2016/2018.

4. In relazione agli elementi di potenziale criticità il Magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria con nota prot. 2251 del 29/1/2021.

5. Il Sindaco e il Revisore dei conti - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con nota del 1° febbraio 2021 (prot. CdC n. 3376 del 1° febbraio 2021).

DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta alla verifica la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correctivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti) che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, *“è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* ed ha *“la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive”* (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge. 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *“rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto ove accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle Autonomie (linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità

segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Sandrigo si rilevano i seguenti profili.

Bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020

Dall'esame degli equilibri previsionali 2017/2019 e 2018/2020 è emerso che il saldo di parte corrente riporta, in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 162 TUEL, un valore negativo a causa dell'iscrizione in parte corrente della somma di 5.000,00 euro per "*E) Spese Titolo 2.04: Altri trasferimenti in conto capitale*".

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato quanto segue: "*l'art. 1 della L.R 20.08.1987 n. 44, e successive modificazioni, così dispone: «All'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è annualmente riservata dai comuni - per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti " le chiese e gli altri edifici religiosi ", di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria.».*

Pertanto le spese correnti sono state incrementate dalle spese per trasferimenti in conto capitale che riguardano la quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione che in sede di bilancio di previsione vengono stanziati a tale scopo ed il cui finanziamento è dato appunto dagli oneri di urbanizzazione e quindi il relativo equilibrio è garantito nella parte capitale".

Si osserva che, come già affermato dalla Sezione con deliberazione n. 110/2020/PRSE, la corretta allocazione di tali poste è tra i contributi agli investimenti e non tra gli altri trasferimenti in conto capitale. Ciò comporta che nell'ambito del quadro degli equilibri previsionali tali importi debbano essere inseriti nella parte capitale (alla lettera U "*Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale*") e non nella parte corrente (alla lettera E "*Titolo 2.04: Altri trasferimenti in conto capitale*").

In proposito si richiama la FAQ n. 60 relativa all'area sperimentazione di Arconet, avente ad oggetto la distinzione tra contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale, finalizzata ad una corretta classificazione delle entrate e delle spese in conto capitale, che chiarisce la natura di "*contributi agli investimenti*" per i contributi erogati dai comuni agli edifici di culto a valere degli oneri di urbanizzazione riscossi.

In particolare, la risposta al citato quesito n. 60 così recita: "*I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".*

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico

investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Dal nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Anche i trasferimenti in conto capitale sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, in assenza di una controprestazione, ma non sono destinate al finanziamento di una spesa di investimento, ma alle seguenti fattispecie:

a) trasferimenti diretti a far fronte a spese eccezionali o a coprire perdite o deficit;

b) lasciti e donazioni di importo considerevole, non aventi vincolo di destinazione a spese di investimento o a spese correnti. I lasciti e le donazioni vincolate alla realizzazione di investimenti sono classificate come Contributi agli investimenti. I lasciti e le donazioni vincolate a specifiche spese correnti (ad es. borse di studio) sono classificate come trasferimenti correnti. I lasciti e le donazioni di modico valore non vincolate a specifiche destinazioni sono classificati come trasferimenti correnti. La determinazione del limite dell'importo che può essere considerato "modico" è stabilito prudentemente dall'ente anche in relazione al proprio bilancio;

c) indennizzi di importo elevato a fronte di danni o lesioni gravi non coperti da polizze di assicurazione. Gli indennizzi possono essere imposti in sede giudiziale o concordati in sede extragiudiziale. Tra essi figurano gli indennizzi per danni causati da esplosioni, fuoriuscite di petrolio, effetti collaterali di farmaci, ecc. Gli indennizzi di modico valore sono classificati come trasferimenti correnti. La determinazione del limite dell'importo che può essere considerato "modico" è stabilito prudentemente dall'ente anche in relazione al proprio bilancio;

d) trasferimenti in c/capitale a seguito di inesigibilità definitiva di un credito, derivante dal finanziamento concesso dall'ente a terzi, tale finanziamento è considerato un trasferimento definitivo a fondo perduto per cancellazione di crediti e si contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale da escussione a favore del soggetto che non ha rimborsato (cfr. il principio applicato della contabilità finanziaria 5.4). Analogamente, nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario. L'ente beneficiario di una cancellazione o di una assunzione di proprio debito da parte di un altro ente registra in entrambi i casi un trasferimento in conto capitale in entrata e contestualmente il rimborso del prestito oggetto dell'operazione.

Ad esempio, sono contributi agli investimenti, i contributi erogati dai comuni agli edifici di culto a valere degli oneri di urbanizzazione riscossi, mentre i rimborsi per le restituzioni degli oneri di urbanizzazione devono essere registrati tra i rimborsi per le altre spese in c/capitale".

Alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione rileva che, nonostante il superamento del rilievo a livello sostanziale, permane la criticità legata all'approvazione dei bilanci di previsione in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 162 TUEL.

Dall'esame della documentazione in atti è altresì emerso che per il raggiungimento dell'equilibrio previsionale di parte corrente per il triennio 2018/2020 è stata utilizzata l'IVA su alienazioni di parte capitale.

L'Ente in sede istruttoria ha richiamato il paragrafo 3.13 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 il quale prevede che *“il corrispettivo della cessione [di beni immobili] è interamente destinato alla spesa di investimento al netto del debito IVA. Tale principio è diretto a garantire la copertura finanziaria dell'eventuale posizione debitoria al termine previsto per la liquidazione periodica dell'IVA e consente, ai fini degli equilibri di bilancio, di destinare l'entrata iscritta tra le entrate in c/capitale a copertura delle spese correnti per il pagamento dell'IVA”*.

La Sezione evidenzia che il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente attraverso entrate straordinarie, non destinate dunque a ripetersi costantemente, manifesta un equilibrio precario. Si rammenta pertanto all'Ente la necessità di modulare la propria gestione finanziaria nel senso di garantire, in una visione prospettica, il mantenimento dell'equilibrio di bilancio di parte corrente con entrate che abbiano il carattere della ripetitività e siano dunque assistite da un maggior grado di certezza.

Risultato di amministrazione

Dall'esame del risultato di amministrazione 2017 è emersa una differenza di 499,88 euro nella ripartizione tra parte vincolata e parte destinata agli investimenti tra i dati inseriti in BDAP e quelli indicati nella deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2017.

In sede istruttoria l'Ente ha precisato che *“trattasi di un errore del programma nell'elaborazione del prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione inviato alla BDAP. Si conferma la ripartizione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2018 di approvazione del rendiconto esercizio 2017 ed indicata nel questionario al rendiconto 2017”*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dell'Ente, ricorda l'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, all'uopo sottolineando che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie *“tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria”* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR). Ricorda, altresì, che nel rinnovato contesto dell'amministrazione digitale, gli Organi di revisione dei vari Enti sono chiamati a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle Banche dati gravanti sui medesimi Enti e ad assicurare l'attendibilità dei dati e attestare le congruenze di quelli inseriti in BDAP con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente.

Si raccomanda pertanto di prestare particolare attenzione nella trasmissione dei dati alla BDAP.

Gestione dei residui

Dall'esame della documentazione si è rilevato una scarsa efficienza nella riscossione dei residui che presenta valori del 40% al titolo 1 e del 57% al titolo 3 nell'esercizio 2018. Si è altresì rilevata la presenza di crediti relativi a TARSU-TARI-TIA risalenti ad anni antecedenti il 2012.

In sede istruttoria l'Ente ha precisato che nel 2019 sono stati cancellati residui attivi per € 248.098,62 e che al 31/12/2019 i residui per TARSU-TIA-TARI, con riferimento alle annualità dal 2011 al 2019, ammontavano a complessivi € 329.565,88, di cui € 62.662,58 relativi alle annualità 2011-2012, in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La Sezione rammenta all'Ente che, come sancito dalla Corte costituzionale, *“le minacce più sensibili all'equilibrio dei bilanci pubblici, ed in particolare a quello dei bilanci degli enti territoriali, vengono dalle problematiche giuridiche, estimatorie ed organizzative afferenti ai crediti e ai debiti, nonché dalla sovrastima – in sede previsionale – dei flussi finanziari di entrata. I due fenomeni sono strettamente collegati poiché, se i crediti vengono sovrastimati e le entrate non vengono puntualmente accertate e riscosse, si crea uno sbilanciamento dei flussi finanziari con conseguente necessario ricorso alle anticipazioni di cassa e con produzione – in prospettiva pluriennale – di rilevanti disavanzi di amministrazione”* (sentenza 6/2017).

Raccomanda pertanto all'Ente di adottare ogni più opportuna azione al fine di migliorare la riscossione dei crediti e al contempo raccomanda di monitorare l'adeguatezza del FCDE.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 e ai bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 del Comune di Sandrigo (VI):

- rileva l'approvazione dei bilanci di previsione in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 162 TUEL a causa di un errore di contabilizzazione dei contributi agli enti religiosi, come precisato nella parte motivazionale;
- invita l'ente a modulare la propria gestione finanziaria in modo da garantire, in una visione prospettica, il mantenimento dell'equilibrio di bilancio di parte corrente con entrate che abbiano il carattere della ripetitività e siano dunque assistite da un maggior grado di certezza;
- raccomanda di prestare particolare attenzione nella trasmissione dei dati alla BDAP;
- raccomanda all'Ente di adottare ogni più opportuna azione al fine di migliorare la riscossione dei crediti e di monitorare l'adeguatezza del FCDE.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sandrigo (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio dell'8 aprile 2021.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Chiara Bassolino

Il Presidente f.f.

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini